



VILLAGRANDE STRISAILI

**Regolamento Comunale per
"La tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali e istituzione della
Denominazione Comunale di Origine -
D.E.C.O. "**

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 11 del 12 giugno 2013

SOMMARIO

1. FINALITÀ.....	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
3. STRUMENTI OPERATIVI.....	4
4. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.....	4
5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.C.O.	5
6. DESCRIZIONE DEL LOGO	6
7. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	7
8. UTILIZZO DELLA DE.C.O.....	7
9. LE INIZIATIVE COMUNALI	8
10. LE TUTELE E LE GARANZIE	8
11. LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO	8
12. PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE	9
13. NORME FINALI.....	9

1. FINALITÀ

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto, tra i propri fini istituzionali, lo sviluppo delle risorse storico culturali che possono presentarsi attraverso l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti privi di denominazione e che, per la loro tipicità locale, per il forte legame con la longevità eccezionale della comunità villagrandese, il formidabile elemento di preferenza del consumatore, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione e conservazione nella memoria storica della comunità locale.
2. L'Amministrazione comunale di Villagrande istituirà la Denominazione comunale (De.C.O.) di origine per i prodotti tipici legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio Villagrandese.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'istituzione della De.C.O. e per la concessione dell'uso del relativo logo di riconoscimento.
4. La finalità della De.C.O. è quella di attestare l'origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio, adottando un efficace strumento promozionale del Comune.
5. La De.C.O. si sostanzia in un certificato rilasciato dal Sindaco che riconosce al prodotto locale un valore qualitativo aggiunto all'origine, espressione di un patrimonio culturale e identitario collettivo per la comunità villagrandese.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

2. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'ambito territoriale entro cui è possibile ottenere la "Denominazione Comunale di Origine ossia, il territorio del Comune di Villagrande Strisaili;
- b) dell'indagine conoscitiva diretta a individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari locali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, per la loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un registro De.C.O.;
- c) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione di quelle produzioni che in base al valore culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- d) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- e) di promuovere o sostenere iniziative comunali, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e ricercando forme di collaborazione con Enti, soggetti singoli e associati, pubblici e privati, associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari locali e che non abbiano alcun fine di lucro;
- f) di svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati l'immagine del prodotto attraverso la presenza del Comune per accrescere il senso di appartenenza della sua Comunità;
- g) di valorizzare il forte collegamento esistente tra eccezionale longevità della comunità di Villagrande e Villanova con la qualità dell'alimentazione, storicamente basata su alimenti

semplici e derivanti dall'autoproduzione, quindi locali e tipici, naturalmente privi di conservanti e di additivi e fortemente identitari;

- h) di definire il disciplinare di garanzia di quelle produzioni aventi le caratteristiche sopra rilevate e pertanto meritevoli di valorizzazione a cui i singoli produttori che intendono avvalersi della De.C.O. si dovranno uniformare;
- i) di rilasciare la Denominazione Comunale di Origine, al fine di attestare la specificità del prodotto con riferimento all'origine del prodotto nel territorio comunale, alla sua composizione (ingredienti, dosi, tempi di cottura o stagionatura, etc.) e alla sua produzione, che rispettino l'apposito disciplinare.
- l) potranno essere riconosciute De.C.O. su un prodotto tipico, su un prodotto dell'artigianato, su un prodotto dell'agroalimentare.

3. STRUMENTI OPERATIVI

Costituiscono strumenti operativi per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e all'art. 2 il Registro De.C.O., il logo comunale per le De.C.O., le schede identificative e i disciplinari di garanzia di produzione dei singoli prodotti.

4. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura organizzativa di cui all'art. 7, un apposito registro delle De.C.O. nel quale vengono iscritti i prodotti a cui è stata concessa la Denominazione comunale.
2. L'elenco dei prodotti e delle imprese che hanno ottenuto la De.C.O. verrà pubblicato sul sito internet del Comune per darne un'adeguata informazione.

3. Il registro verrà predisposto dalla competente struttura organizzativa e approvato dalla Giunta.

5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.C.O.

1. Le segnalazioni dei prodotti ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e/o d'ufficio dal Comune.
2. L'amministrazione comunale, su propria iniziativa e sentiti i produttori, intende iniziare a promuovere la valorizzazione attraverso la De.CO dei seguenti prodotti tipici:
 - Pistoccu di Villagrande Strisaili
 - Prosciutto di Villagrande Strisaili
 - Culurgione di Villagrande Strisaili
 - Paniscedda di Villagrande Strisaili
 - Formaggio ovino di Villagrande Strisaili
 - Formaggio caprino di Villagrande Strisaili
3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata e dettagliata documentazione diretta a evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e riportare ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, compresi eventuali accenni storici.
4. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia un'apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale e presieduta dal Sindaco (o suo delegato).
5. Il presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.

6. La Commissione, in fase di istruttoria delle domande, anche in base della documentazione a corredo della segnalazione, predispone una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari, necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione.
7. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto locale, il disciplinare e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O.
8. Le produzioni, iscritte e completate dal numero di iscrizione nel Registro possono fregiarsi della scritta De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) del presente Regolamento e usare il logo. L'iscrizione nel registro De.CO. avviene a cura del responsabile del procedimento.
9. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

6. DESCRIZIONE DEL LOGO

1. Il riconoscimento dei prodotti agro-alimentari con denominazione De.C.O., del Comune di Villagrande Strisaili, di cui alla riproduzione in appendice alle presenti procedure, consiste nel logo "Villagrande Strisaili terra della longevità" (registrato come Marchio comunale presso la Camera di Commercio di Nuoro), della dicitura del prodotto e della scritta De.C.O.
2. Il logo "Villagrande Strisaili terra della longevità" consiste nel feto di bimbo il cui cordone ombelicale si sviluppa intorno con cerchi di ampiezza sempre maggiore, quasi a ricordare gli anelli di un tronco d'albero. Nell'ultimo anello è riportata la scritta "Terra della longevità". Al segno grafico così definito si aggiunge la scritta "Villagrande Strisaili". Di seguito i colori in versione PANTONE del logo: PANTONE 147 M, PANTONE 456 M, PANTONE 871 M, PANTONE 7497 M, PANTONE Warm Gray 11 M, PANTONE 7532 M, PANTONE 411 M, PANTONE 438 M, PANTONE Black 2 M, PANTONE Black 5 M, PANTONE 5185 M, PANTONE 4975 M.

3. L'utilizzo del riconoscimento De.C.O. è gratuito.

7. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento viene attribuita all'area "Gestione Processi e Sviluppo".
2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

8. UTILIZZO DELLA DE.C.O.

1. Il Comune di Villagrande Strisaili, proprietario della De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto opportuno all'Amministrazione.
2. Chiunque confezioni e commercializzi prodotti agro-alimentari locali iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda predisposto dal servizio competente, all'Amministrazione Comunale per ottenere la concessione all'utilizzo del logo De.C.O.
3. Il concessionario che cede a terzi, per la successiva vendita o trasformazione, il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

5. Per l'uso non corretto del logo della De.C.O potrà essere irrogata una sanzione secondo norma di legge.

9. LE INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle produzioni riconosciute come De.C.O., collegandole alle iniziative di valorizzazione dell'identità legate alla eccezionale longevità della comunità villagrandese.
2. Il Comune ricerca sistemi di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessate alla cultura delle attività agro-alimentari locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.
3. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento, anche attraverso soggetti locali che si occupano di promozione del territorio e valorizzazione delle produzioni agroalimentari e sviluppo locale cui il Comune aderisce.

10. LE TUTELE E LE GARANZIE

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

11. LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Sindaco e Giunta - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni economico-culturali che hanno tra i propri fini la valorizzazione delle attività agro-alimentari, riferita esclusivamente alle corrispondenti espressioni locali.

12. PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni e singoli soggetti interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla Legge, si potrà impegnare a promuovere la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto e in nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative, alle documentazioni occorrenti e a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

13. NORME FINALI

1. Per tutto quanto non definito sarà compito del servizio comunale di cui all'art. 5, prendere le decisioni in merito attraverso determinazione del responsabile preposto.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.